



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER INSTALLAZIONE E FORNITURA A NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI E DOCCE.

CIG. Z6E3003E80

PREMESSA

Nell'ambito delle misure da adottare per tutelare la cittadinanza più fragile e garantire una risposta concreta all'emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Comune di Nettuno, in qualità di Comune Capofila, in attuazione di quanto definito nel verbale del Comitato Istituzionale del 18.09.2020, intende offrire un servizio di noleggio, installazione e fornitura di bagni chimici, docce.

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'attività oggetto del servizio prevede l'installazione ed il noleggio di n. 2 docce di cui una standard ed una per i diversamente abili e di n° 2 bagni chimici, di cui n. 1 standard e n. 1 per diversamente abili a funzionamento chimico, comprensivo di trasporto, posizionamento.

Le operazioni di installazione e rimozione dei bagni chimici e delle docce, sono a totale cura e onere della ditta appaltatrice.

Nel dettaglio sono richiesti la fornitura ed il noleggio di:

- n. 2 bagni chimici di cui uno standard ed uno per diversamente abili.
- n. 2 docce di cui una standard ed una per diversamente abili.
- trasporto e installazione dei bagni chimici e docce.
- Sistema di chiusura dei bagni chimici e delle docce;

Art. 2 IMPORTO DI APPALTO

L'importo per la fornitura ed il noleggio dovrà essere inferiore alla base d'asta stimata complessivamente in **€ 12.704,92 onnicomprensivo degli oneri di legge e Iva esclusa al 22% pari ad € 2.795,08 per un totale complessivo di € 15.500,00 (Quindicimilacinquecento/00) IVA inclusa.**

Gli oneri di sicurezza sono pari a zero in quanto non sono riscontrabili interferenze operative.

Con tale corrispettivo l'appaltatore s'intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune di Nettuno per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Art. 3 DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento avrà la durata di **mesi 12 (dodici)** a decorrere dalla stipula del contratto con possibilità di ricorso alla proroga nei limiti di cui all'art. 106 comma 11 D. Lgs. 50/2016.

Per necessità connesse all'avvio di un servizio socialmente rilevante, l'Ente potrà richiedere alla ditta aggiudicataria di dare inizio alle prestazioni dell'appalto anche prima dell'avvenuta stipulazione contrattuale attraverso la sottoscrizione di un verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge.

In tal caso, il contratto successivamente stipulato esplicherà i propri effetti alla data di sottoscrizione del suddetto verbale.

Art. 4 DISCIPLINA NORMATIVA DELL'APPALTO

I rapporti tra la stazione appaltante e il contraente aggiudicatario della presente gara d'appalto sono regolati:

- dal D. Lgs 50/2016 e s. m. e i.

- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni; - dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d'oneri e relativi allegati;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate.

Art. 5 RESPONSABILE DE SERVIZIO

Prima dell'inizio del servizio, la ditta aggiudicataria nomina il responsabile del servizio, quale unico referente, il cui nominativo, con relativo recapito telefonico, sarà comunicato all'Ente Appaltante.

Art. 6 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si obbliga:

- ad erogare il servizio nel rispetto degli standard di qualità del settore di cui al presente capitolato ed al successivo contratto;
- a nominare un responsabile del servizio quale referente per i rapporti con l'Amministrazione secondo le modalità previste dal presente capitolato speciale.
- ad attenersi a tutte le norme in materia di prevenzione, gestione e sicurezza dell'emergenza sanitaria Covid-19 e fornendo agli operatori DIP nonché la formazione specifica di riferimento.

Art. 7 SPESE DI GESTIONE

Tutte le spese di gestione, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta appaltatrice.

Art. 8 MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale corrisponderà alla Ditta un compenso trimestrale omnicomprendivo, previa presentazione di regolare fattura elettronica.
2. Il pagamento delle fatture emesse dall'Appaltatore sarà effettuato dal Comune di Nettuno (in qualità di Comune capofila del Distretto Roma 6.6), entro 30 giorni dal ricevimento fattura.
3. Si stabilisce sin d'ora che il Comune di Nettuno potrà rivalersi per il rimborso delle spese e per il pagamento delle penalità, al fine di ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'Appaltatore, mediante incameramento della cauzione ovvero a mezzo ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.
4. Le eventuali penali verranno detratte dal pagamento della prima rata mensile che risulti da corrispondersi successivamente alla scadenza dei termini di cui ai precedenti commi.
5. Ai sensi dell'art 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. l'appaltatore deve utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi, il bonifico bancario o postale deve riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore il codice identificativo gara (CIG).

Art. 9 CLAUSOLE PENALI

1. La Ditta appaltatrice, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi, oltre che a Leggi e regolamenti vigenti, anche alle istruzioni comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione appaltante.
2. In caso di inadempienze contrattuali di minore importanza, come valutate dall'Amministrazione Comunale, l'Ente ha la facoltà di applicare una penale variabile fino ad un massimo di € 1.550,00, da determinarsi, comunque, in relazione alla gravità dell'inadempienza ed all'eventuale recidiva di quanto riscontrato.
3. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta, comunque, da regolare constatazione e contestazione dell'inadempienza e dalla valutazione delle controdeduzioni presentate dalla Ditta appaltatrice.
4. Oltre a quelle di carattere generale, le manchevolezze possono comportare l'applicazione di penali ovvero, in relazione alla loro gravità, la risoluzione del contratto.

5. Le penali saranno trattenute dai compensi dovuti.

6. Il pagamento della penale non esonera l'impresa dall'obbligazione di risarcire l'eventuale ulteriore danno arrecato ai Comuni e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Art. 10 CONTESTAZIONI

1. Il Committente farà pervenire per iscritto all'Appaltatore le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Entro sette giorni dal ricevimento della nota di contestazione, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare le proprie controdeduzioni.

2. L'Appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti ininfluenti sul servizio benché prevedibili se non preventivamente comunicate per iscritto.

3. Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento

Art. 11 RECESSO

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture (art. 109, comma 1, D.Lgs. 50/2016).

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, D.Lgs. 50/2016).

Art. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'amministrazione, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 D.Lgs. 50/2016, può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell'art 106 D.Lgs. 50/2016; o siano state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, D.Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 D.Lgs. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, (per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo D.Lgs. 50/2016);

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016 (art. 108 comma 1 D.Lgs. 50/2016).

2. La stazione appaltante deve risolvere il contratto (art. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016), durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora: a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016. 3. Si applicano le disposizioni di cui all'art.108, cit., commi 3 e seguenti.

Art. 13 RESPONSABILITA' PER DANNI

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o beni, tanto di esso appaltatore che dell'Ente appaltante, per effetto ed in conseguenza dell'esecuzione del contratto di cui alla presente procedura di gara, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Lo stesso, pertanto, ha l'obbligo, prima della consegna del servizio, di stipulare idonea polizza assicurativa secondo le indicazioni riportate nel C.S.A.

Art. 14 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E INDICAZIONE DELL'EVENTUALE SUBAPPALTO

Il concorrente indica le parti del servizio che intende subappaltare ove voglia avvalersi dell'istituto e in conformità della disciplina vigente, in caso contrario il subappalto è vietato. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice. Nel rispetto della disciplina vigente, nel caso in cui il concorrente intenda subappaltare parte del contratto a terzi, non vanno elencati i subappaltatori proposti. L'impresa subaffidataria dovrà altresì rispettare, per la parte del servizio affidata, tutti gli obblighi posti a carico dell'impresa affidataria nel presente contratto, nel capitolato speciale di appalto e relativi allegati. Resta altresì inteso che l'impresa affidataria resta il solo responsabile e garante del rispetto degli obblighi assunti nei confronti dell'ente concedente con il presente contratto. Tutto ciò premesso:

- 1) l'impresa deve depositare il contratto presso l'ente concedente almeno 20 (venti) giorni solari consecutivi prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 2) l'impresa subaffidataria ha l'obbligo dell'applicazione dei rispettivi contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria.

L'Ente concedente non provvederà al pagamento diretto dell'Impresa subaffidataria. L'impresa affidataria, nel rispetto delle norme vigenti, dovrà comprovare l'avvenuto pagamento all'Impresa subaffidataria del corrispettivo dovuto in base al contratto e la regolarità contributiva. L'Ente concedente potrà effettuare controlli in ogni momento sull'operato dell'Impresa subaffidataria, al fine di verificare che il servizio da essa erogato rispetti le caratteristiche quantitative e qualitative stabilite contrattualmente tra Ente concedente e impresa affidataria. A tal fine l'Impresa subaffidataria dovrà agevolare l'Ente concedente nelle operazioni di controllo. In caso di mancato rispetto degli obblighi sopra specificati, i servizi esercitati in sub-affidamento per i quali si determinino tali inadempienze si considerano come non effettuati ai fini della corresponsione del corrispettivo, ferma restando la facoltà dell'ente concedente di applicare le dovute penali e provvedere alla risoluzione del contratto.

Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità

Art. 15 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra le parti avverranno tramite il sistema di posta elettronica certificata (PEC), la ditta aggiudicataria prima dell'inizio del servizio provvederà a comunicare il proprio indirizzo PEC.

Art. 16 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Velletri.

Art. 17 TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, ai sensi del D.Lgs. 101 del 10/08/2018, nonché del D.Lgs. 196/2003, i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari), sono trattati dal Comune di Nettuno - in qualità

di **Titolare** del trattamento - esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure di gara.

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità è effettuato presso il Comune Nettuno anche con l'utilizzo di procedure informatizzate da persone autorizzate ed impegnate alla riservatezza.

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento.

I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all'estero, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea.

Responsabile del Trattamento dei Dati è il Dirigente dell'Area I Dott.ssa Margherita CAMARDA.

Si informa, altresì, che gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del RGPD, ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione del trattamento, l'aggiornamento, se incompleti o erronei, e la cancellazione se ne sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento. L'apposita istanza relativa all'esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata al Titolare del Trattamento.

Art. 18 CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto, dovrà effettuare un deposito cauzionale a mezzo polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, a favore dell'appaltante e nella misura del 10% del corrispettivo annuo richiesto fatte salve le riduzioni di legge.

Art. 19 PATTO DI INTEGRITÀ

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p. 2.

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 -bis c.p., 319-ter c.p.,319 - quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Art. 20 NORMA DI RINVIO

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nella presentazione della domanda, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il Responsabile del Procedimento